

2013: DALLA TARSU ALLA TARES

Relatore

Avv. ANTONIO CHIARELLO



Unicità della forma di prelievo sul servizio

Il sistema fiscale municipale che insiste sui rifiuti viene riordinato con la soppressione **dal 1° gennaio 2013** dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, e con la contestuale istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

LA TARES è un tributo destinato a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (tassa) e i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (imposta).

Il servizio di gestione dei rifiuti comprende:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di
- e) smaltimento (quale fase residuale).

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Definizione Rifiuto - Art.183 codice ambientale

RIFIUTO

si intende per:

- a) **“rifiuto”**: **qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi** (qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'alleg.A alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006)

PRODUTTORE di Rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

g): **“produttore del prodotto”**: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) **“DETENTORE”**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;

i) **“COMMERCIANTE ”**: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) **“INTERMEDIARIO”** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

Peculiarità

SI DISFI:

QUALSIASI COMPORTAMENTO attraverso il quale in modo diretto o indiretto, una sostanza un materiale o un bene sono avviati o sottoposti al recupero o smaltimento

ABBIA DECISO:

VOLONTA' DI DESTINARE ad operazioni di recupero e di smaltimento sostanze ,materiali o beni

ABBIA L'OBBLIGO:

OBBLIGO DI AVVIARE un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o smaltimento

I non rifiuti Art.184 bis cod. amb.le - sottoprodotto

E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett.

a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa **tutte le seguenti condizioni:**

a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sarà' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.



I non rifiuti Art. 184 ter cessazione della qualifica di rifiuto

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.”.



La Classificazione dei rifiuti ex art.184 cod. amb.

Art. 184. codice dell'ambiente - Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo **l'origine**, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo **le caratteristiche di pericolosità**, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);**
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).



La Classificazione dei rifiuti ex art.184 cod. amb.

Art. 184. codice dell'ambiente - Classificazione

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;**
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;**
- e) i rifiuti da attività commerciali;**
- f) i rifiuti da attività di servizio;**
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.



Competenze dei comuni (art.198 cod. ambientale)

Art.198

Competenze dei comuni

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere e) e d).

I rifiuti assimilati

L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALE AI RIFIUTI URBANI

Assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani

Assimilazione

- **tecnologica:** da operarsi in base ai criteri della delibera interministeriale del 27 luglio 1984 che consente lo smaltimento di rifiuti speciali con determinate caratteristiche tecnologiche nelle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani
- **fiscale:** che individua le sostanze che possono essere conferite al servizio ordinario svolto in regime di privativa



Assimilazione excursus normativo

- **DPR 915/82**

Considerava rifiuti speciali assimilati agli urbani i residui provenienti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti di cura ed affini che per quantità o qualità erano dichiarati assimilabili agli urbani

- **DPR 361/87 – D.L. n.527/88**

Si consideravano speciali e quindi sottratti alla disciplina dei rifiuti assimilati, quelli provenienti da attività agricole e da strutture sanitarie operanti esclusivamente in convenzione con il SSN

- **D.LGS n.507/93 (art.60)**

Equiparava ai rifiuti urbani quelli derivanti da attività artigianali, commerciali di servizi qualora assimilati con regolamento comunale tenuto conto della qualità e quantità degli stessi e del relativo costo di smaltimento

- **L. 146/94 (art.39)**

abroga l'art.60 del 507, unifica la assimilazione per tecnologia e fiscale e dispone la c.d. assimilazione *ope legis* ai rifiuti urbani di tutti i rifiuti speciali elencati al punto 1.1.1 dell'allegato alla delib. Intermin. del 27.07.1984. La assimilazione non necessita di regolamento e si basa solo sull'oggettiva qualità del rifiuto e non più in relazione alla quantità o provenienza



Assimilati excursus normativo

- **D.Lgs. n.22/97 (decreto Ronchi)**

introduce una nuova classificazione dei rifiuti (art.6 urbani speciali pericolosi e non pericolosi) e **viene ripristinato il potere di assimilazione** (art. 21) dei comuni nel rispetto dei criteri dettati dallo Stato come da art.18 co.2 lett.a). La reintroduzione del potere di assimilazione è con la emanazione della L . n.128/98 (22.05.1998)

L'assimilazione va fatta in base ai criteri generali stabiliti nella delib. interministeriale del 1984 ma con la concreta individuazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti speciali assimilati



Assimilati excursus normativo (nel codice ambientale)

- **D.Lgs. n. 152/06 (cod. ambientale che abroga il decreto Ronchi)**

nelle more della completa attuazione del cod. amb. la **L. n. 296/06** all'art.1 c. 184 lett. b) prevede che in materia di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, **continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 18 co.2 lett. d) e 57 co.1 del D.Lgs n.22/97** così stabilendo la sospensione della applicabilità dei principi di assimilazione di cui all'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Ls. 152/06 fino alla emanazione degli atti attuativi del citato art.195 **entro 18 mesi**



Assimilati excursus normativo (nel codice ambientale)

Entrata in vigore non immediata ma all'atto dell'emanazione delle norme statali di completa attuazione del titolo IV del cod. amb.

– **Art. 265 co. 1 D.Lgs 152/06:**

Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore fino all'adozione delle specifiche norme di attuazione.....

– **Art. 264 co. 1 lett. i) del D.Lgs 152/06:**

..... i provvedimenti attuativi del D.Lgs 22/97 continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi della parte IV del D.Lgs 152/06.



Assimilati excursus normativo (nel codice ambientale)

- art.184 cod. amb. al co.2 lett. b considera urbani : -

I rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a) - *rifiuti provenienti da abitazioni* - assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198 co.2 lett. g).

- art. 198 co.2 lett. g) - competenze dei comuni -

..... in coerenza con i piani d'ambito, i comuni partecipano alla gestione con appositi regolamenti.....

g) l'assimilazione, per quantità e qualità di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art.195 co.2. lett. e) ferme restando le definizioni di cui all'art.184 co.2 lett. c) e d).

- art.195 co.2 lett. e) - competenze dello stato –

la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai fini della raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. **Ai rifiuti assimilati entro due anni si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani**



Esclusioni dalla assimilazione - art.195 co.2 lett. e)

Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani



Competenze dello Stato -art.195 cod. amb.le

e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. ~~Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione.~~ Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;



Competenze dello Stato -art.195 cod. ambientale (testo attuale)

Art.14 co. 46 A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione".



Art. 195 co. 2 lett. e) Competenze dello stato

1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:

.....

2) Sono inoltre di competenza dello Stato:

e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;



Rifiuti speciali assimilati TARES

Ad oggi non è stato ancora emanato il decreto per la determinazione dei criteri sull'assimilazione demandato allo Stato per i criteri quantitativi e qualitativi (art. 195 c. 2 Lett. e) D.Lgs. n.152/06) che doveva avvenire entro il 13.08.2009

A causa della mancanza dei decreti attuativi in materia di assimilazione, anche ai fini della TARES (come prima per la Tarsu e la Tia) rimane confermata la discrezionalità regolamentare dei comuni di assimilare ai rifiuti urbani quelli speciali, sia pur nel rispetto dei criteri dettati dalla delibera interministeriale del 1994, e dei regolamenti ex art.21 del D.Lgs. n.22/97 già in vigore e quindi la loro valenza anche per la TARES sino alla emanazione del decreto statale sui criteri di assimilazione



Rifiuti speciali assimilati (le regole)

La assimilazione è il presupposto per la privativa del servizio. La L. n.296/2006 all'art.1 co 184 lett.b) prevede che nella more della completa attuazione del codice ambiente (D.Lgs. n.152/06) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt.18 co.2 lett. d) e 57 co.1 del D.Lgs. n.22/97.

i Comuni hanno potuto (dovuto) assimilare agli urbani, **tramite apposita norma regolamentare**, tutti i rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del combinato disposto degli artt.7 co. 1 lett.b) e 21 co.2 lett.g) del D.Lgs. n.22/1997.

per naturalità: stante la mancanza delle indicazioni statali è necessario che la delibera di assimilazione sia riferita ai criteri tecnici della delibera interministeriale del 27.07.1984 (cass. n.21342/2008)

per quantità e qualità in base all'art.7 co.1 del più volte citato D.lgs. n.22/97 che consente di considerare urbani e come tali soggetti a privativa comunale del servizio di raccolta e smaltimento e quindi al relativo prelievo previsto ex lege (sia esso Tarsu o TIA), *i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett a) - i rifiuti domestici – assimilati per qualità e quantità, ai sensi dell'art.21 comma 2 lett. g).*



Rifiuti speciali assimilati (le regole che confermano)

- ✓ **Art. 1, comma 184, let. b), L. 296/06:** nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 152/06 e successive modificazioni, .., in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del D.Lgs 22/97
- ✓ **Art. 265 D.Lgs 152/06:** Tutte le normative regolamentari e tecniche che disciplinano la materia della raccolta, del trasporto e dello smaltimento restano in vigore fino all'adozione delle specifiche norme di attuazione;
- **Art. 264 del D.Lgs 152/06:** i provvedimenti attuativi del D.Lgs 22/97 continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi della parte quarta del D.Lgs 152/06.



Rifiuti speciali assimilati (i criteri qualitativi)

il Comune **può assimilare tutti i rifiuti speciali** a prescindere dalla loro provenienza.

TRANNE : I NON RIFIUTI – I RIFIUTI PERICOLOSI – GLI IMBALLAGGI TERZIARI E SECONDARI



. **I Non rifiuti** : ovvero al di fuori della definizione di cui all'art.183 e 185: i sottoprodotti (art.184 bis) i rifiuti non più rifiuti (art.184 ter) terre e rocce da scavo (art.186 come modificato D.M. n.161 del 2012)

. **I Rifiuti pericolosi** : è specificato nell'allegato D alla Parte quarta del D.lgs. 152/06 e tiene conto dell'origine, della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. - art. 184, comma 4 e 5, D.lgs. 152/06 e s.m.i.-)

N.B. vedi i nuovi parametri vedi atto di rettifica UE pubblicato il 04.09.2012 n.L238

I rifiuti tossici sono quei materiali di scarto che possono causare dei danni o la morte a creature viventi, o che possono porre a rischio l'ambiente circostante. Generalmente si tratta di prodotti di provenienza industriale e commerciale, ma anche di uso domestico (prodotti delle pulizie, batterie, cosmetici, prodotti di giardinaggio), in agricoltura (fertilizzanti chimici, pesticidi), militare (armi nucleari e chimiche), servizi medici (prodotti farmaceutici), fonti radioattive, industria leggera (impianti di lavaggio a secco). Possono presentarsi in forma liquida, solida o liquame e contenere agenti chimici, metalli pesanti, radioisotopi e altre tossine. Si diffondono facilmente e possono contaminare laghi, fiumi, falde acquifere



Rifiuti speciali assimilati (i criteri qualitativi)

il Comune **può assimilare tutti i rifiuti speciali** a prescindere dalla loro provenienza.

TRANNE :

Gli **IMBALLAGGI TERZIARI**: in naturalità gli imballaggi sono assimilabili (carta, legno, plastiche ecc.) ma siccome NON CONFERIBILI (art.226 Cod. Amb. Co.1 –co.2 *È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.*

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura) **sono esclusi dalla privativa, sicchè le superfici che li producono non sono computabili.**

Sono

Imballaggi terziari (per il trasporto):

concepiti per facilitare la manipolazione ed il trasporto delle merci, delle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei



Rifiuti speciali assimilati (i criteri qualitativi)

il Comune **può assimilare tutti i rifiuti speciali** a prescindere dalla loro provenienza.

TRANNE :

Gli IMBALLAGGI SECONDARI : ai sensi dell'art.226 co.2 secondo periodo “*Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4*.*”

L'attivazione del servizio specifico di raccolta differenziata fa sorgere la privativa e quindi l'assoggettamento al prelievo.

* Art.221 co. 4. *Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. **Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e)***

Imballaggi secondari (multipli):

costituiscono nel punto di vendita il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, prescindendo che sia venduta come singola unità al consumatore o utente finale ovvero serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali, rimuovibili senza alterare le caratteristiche del prodotto.



Rifiuti speciali assimilati (i criteri quantitativi)

il Comune **può assimilare tutti i rifiuti speciali** a prescindere dalla loro provenienza

ma deve

concretamente individuare le caratteristiche qualitative del rifiuto (riferimento alla delib. Int. del 1984) ed il quantitativo (*Kg/mq. o Mc/mq*) dei rifiuti speciali assimilati, soggetti alla privativa comunale.

Ovverossia **la quantità (massima) di rifiuto per mq. di superficie producibile dall'operatore perchè il rifiuto speciale possa considerarsi assimilato** in ragione delle varie categorie di utenze per come stabilite nell'apposito regolamento ai sensi della previsione dell'art.68 del D.Lgs. n.507/93.

IN DIFETTO

Perdita della privativa e quindi del diritto al tributo

Cass n.9631 del 13.06.2012

Cass. n. 21342 del 07.08.2008



Normativa attuale

LO STATO DELL'ARTE DEL REGIME DI PRELIEVO

Forme di prelievo a regime fino al 31.12.2012

Tassa rifiuti solidi urbani

TARSU

D.Lgs. n.507 del 1993 da art.58 ad art.81

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni i Comuni devono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri previsti dalla presente normativa. (art. 58)

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

TIA 1

Art. 49 D.Lgs. n.22 del 1997

I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura di provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte, a qualunque uso adibiti. (Art. 49)

Tariffa integrata ambientale

TIA 2

Art. 238 D.Lgs. n.152 del 2006

La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'art. 15 D.Lgs. n. 36 del 16/01/2003. (Art. 238, co. 1)

Il D.L. 208 del 2008 al comma 2-quater dell'articolo 5, prevedeva che i Comuni avrebbero potuto adottare la nuova tariffa prevista dal D.Lgs. 152/2006 qualora non fosse stato adottato da parte del Ministro dell'Ambiente, entro il 30 giugno 2009, il Regolamento previsto al comma 6 dell'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006. Il termine del 30 giugno 2009 è stato differito prima al 31 dicembre 2009 e poi al 30 giugno 2010 rispettivamente dall'art. 23, comma 21, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 e dall'art. 8, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25.

Tarsu abrogata dal 1° gennaio 2010 ?

Argomenti pro abrogazione:

- difetto di specifica norma che proroga regime tarsu anche per il 2010 come per il 2011
- applicazione dell'intervenuta scadenza del termine transitorio di cui all'art.11 DPR n.158/99 sicchè la soppressione della tarsu è già intervenuta nonostante l'abrogazione della Tariffa Ronchi
- violazione principio art.23 Cost. riserva di legge difettando per la tarsu una disposizione di legge che la preveda e disciplini anche dopo la sua soppressione chi si ritiene già avvenuta

Nota IFEL del 02.03.2010

La tesi che dal 1° gennaio 2010 la TARSU sia definitivamente abrogata e che quindi i Comuni non siano più legittimati ad utilizzarla si basa su una interpretazione non condivisibile della normativa sul regime transitorio a suo tempo emanata in materia di passaggio al regime tariffario e del dettato del **comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 29 gennaio 2006, n. 152** quando prevede che sino all'emanazione del regolamento attuativo della nuova Tariffa “continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”.

Nota IFEL

Dall'emanazione del decreto legislativo n. 152 non sono entrate in vigore nuove norme di legge che prevedano una qualche forma di corrispettivo per il servizio di igiene urbana.

Lo stesso provvedimento, in attesa che entri in vigore la nuova tariffa di cui all'articolo 238, ha previsto che continuino ad avere efficacia le discipline regolamentari vigenti. **Tra queste vanno certamente ricomprese le disposizioni regolamentari comunali.**

Appare pertanto sicuramente errato sostenere che resti in vigore solo la normativa regolamentare relativa alla TIA, con riferimento, tra l'altro al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che è soltanto una norma tecnica per la determinazione dei costi del servizio e delle tariffe.

Nota IFEL

A conferma del fatto che il legislatore ha ritenuto e ritiene che entrambi i regimi restino applicabili e con l'intento di evitare che in una fase transitoria di passaggio da un regime all'altro si produca l'assenza di un valido riferimento normativo, il legislatore stesso è intervenuto per tre anni di seguito a bloccare (*fino al 31.12.2009*) la possibilità di passaggio da un regime all'altro e solo dallo scorso anno ha previsto la possibilità di passaggio da TARSU a TIA.

Nota IFEL

Appare a questo proposito risolutivo il fatto che nell'ambito del decreto "Milleproroghe", (art. 8 comma 3 del D.L. 30/12/2009, n. 194, in fase di definitiva conversione), sia stata reiterata la disposizione seguente: *"Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (Tia) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti."*

Nota IFEL

I Comuni, dunque, in caso di mancata attuazione dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, cioè della nuova tariffa di igiene ambientale,

potranno (e non dovranno)

passare da TARSU a Tariffa

Integrata Ambientale.

Ciò appare come una evidente conferma che i due regimi, tenuti in vita transitoriamente, sono ritenuti legittimi ed applicabili.

Conferma piena vigenza TARSU - C.M. DF n.3/2010

2.1. Comuni che alla data del 31 dicembre 2009 erano in regime di Tarsu possono continuare ad applicare la Tarsu utilizzando eventualmente, ai fini della determinazione delle tariffe, i criteri delineati nel D.P.R. n. 158 del 1999, operazione possibile secondo quanto affermato:

- nella circolare n. 25/E del 17 febbraio 2000, in cui è stato chiarito che "risulta sostanzialmente coerente con il principio dell'art. 65 l'utilizzazione dei criteri dettati dal metodo normalizzato per la determinazione della tariffa della tassa";
- nella decisione n. 750 del 10 febbraio 2009, in materia di Tarsu, in cui il Consiglio di Stato ha posto in evidenza come il D.P.R. n. 158 del 1999 "non fissa solo un metodo per la determinazione della qualità e quantità di rifiuti solidi urbani prodotti per categorie di utenza, ma persegue anche lo scopo di stabilire il metodo sulle base del quale gli Enti locali devono calcolare la tariffa stessa".

Posizione della Corte dei Conti – Vigenza Tarsu

PARERE CORTE DEI CONTI SEZ. LOMBARDIA n.21 del 28.01.2011
(conforme parere n.803/2010)

.... alla luce di una lettura sistematica delle norme che regolano la materia in esame (in particolare, i commi 1 ed 11 dell'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006), **emergerebbe che i regolamenti TARSU e TIA ex decreto Ronchi (c.d. TIA 1), già vigenti, continuano ad esplicare i loro effetti, fino a quando i comuni non dispongano facoltativamente di effettuare il passaggio alla TIA ex d.lgs. n. 152/2006** (c.d. TIA 2) oppure fino a quando non venga emanato il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 d.lgs. n. 152/2006 che obbligherebbe tutti i comuni ad applicare la c.d.TIA2.

Dunque, alla stregua di quanto sin qui esposto, la disciplina della materia va differenziata per le diverse realtà locali, a seconda che l'amministrazione comunale abbia optato per una delle soluzioni che seguono: mantenere il regime della TARSU (ipotesi sub A), mantenere il regime della TIA1 (ipotesi sub B) oppure istituire facoltativamente la TIA2 (ipotesi sub C).

Posizione della Corte dei Conti – Vigenza Tarsu

A) La prima soluzione prospettabile – possibile solo per i Comuni che non abbiano già optato per il passaggio alla TIA- è che la amministrazione locale decida di continuare ad applicare la TARSU alla stregua del proprio regolamento ancora vigente (ex art. 238, comma 11 e art. 264, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 152/2006).

B) La seconda soluzione configurabile è quella che l'amministrazione comunale continui ad applicare (se già in vigore) la Tariffa d'igiene ambientale (ex art. 49 del c.d. Decreto Ronchi, c.d. TIA 1), adottando le dovute modifiche del regolamento comunale sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale (sentenza del 24 luglio 2009, n. 238 ed ordinanza del 24 febbraio 2010, n. 64), ovvero tenendo conto della natura tributaria della tariffa (questione che verrà approfondita nel successivo punto del presente parere).

C) La terza ipotesi prospettabile è che il Comune deliberi il passaggio alla Tariffa Integrata Ambientale (ex art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, c.d. TIA 2) sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (art. 5, comma 2-quater, del D.L. n. 208/2008).

Mancata operatività della abrog.ne TARSU

La conclusione è che la disposizione di **soppressione della Tarsu** (art.49 co.1 D.lgs. n.22/97) **è a sua volta stata abrogata** (Art.238 D.lgs.1 n.152/06) **prima che producesse effetti** (disciplina transitoria ex DPR n.158/99 con scadenza al 1.1.2007 e 1.1.2008 come modificata dall'art.1 co.134 L 266 del 23.12.2005)

Conferma TARSU per legge

Art. 14 D. L. n.23 del 14.03.2011

**Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni
finanziarie e norme transitorie**

Testo in vigore dal 07/04/2011 e fino al 31.12.2012

.....

6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.

7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.

.....

Conferma TARSU per legge

l'art.14 del c.d. Decreto Salva Italia (D.L. n.201 del 6.12.2012) nel prevedere al comma 46 dal 1.01.2013 2013 l'adozione della TARES ha altresì previsto che dal 1/1/2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'ex ECA.

Vigenza e decorrenza della TARES

DISCIPLINA DELLA TARES

Vigenza e decorrenza della TARES

Art.14 co.1 Decreto MONTI

A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati **avviati allo smaltimento**, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1(*) dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

(*) Il comma 1 dispone che i Comuni debbano verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva – laddove non previsti per legge – ai soli casi in cui l'iniziativa economica privata, in base ad una analisi di mercato, non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Ove dunque non sussista l'opportunità di conservare un regime di esclusiva, gli enti locali sono tenuti a liberalizzare le attività economiche, compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità dei servizi.

N.B.

Il riferimento al servizio “svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 4 del DL 13/8/2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14/9/2011, n. 148” è stato soggetto alla dichiarazione di incostituzionalità della norma richiamata, pronunciata da Corte Cost. 20.7.2012 n. 199.



Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Nel comune di _____ è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.


Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (in tutte le fasi in cui si articola il servizio) e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal regolamento previsto dall'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011.



Vigenza e decorrenza della TARES - Abrogazioni

Art. 14 co. 46

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione".



Vigenza e decorrenza della TARES - Abrogazioni

Art. 14 co. 47

47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*), è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.

(*) Art. 14 co.7 del D.L. n.23 del 14.03.2011

Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) e la tariffa di igiene ambientale (TIA 1). Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale (TIA2).



Vigenza e decorrenza della TARES - Abrogazioni

Art. 19 D.L. 06.07.2012 - Spendig Review

ha modificato il comma 26 dell'art.14 del D.L.31.05.2010 n.78 stabilendo che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.

Tra le funzioni fondamentali dei comuni vi rientra:

L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi
(art. 19, c. 1, let.f, D.L. 95/2012)



Le Attività della gestione del servizio copertura del costo da garantire

La raccolta consiste nelle operazioni di prelievo dei rifiuti dai contenitori stradali, dai contenitori domiciliari (per le aziende) e/o dal porta a porta e del successivo conferimento diretto all'impianto di recupero/trattamento o alle stazioni di travaso/trasbordo per il successivo avvio all'impianto di recupero/smaltimento.

Lo spazzamento consiste nelle operazioni di pulizia delle strade ed aree pubbliche, in tempi programmati e frequenze stabilite, mediante metodi manuali (operatore con scopa e pala), meccanizzati (spazzatrici stradali) e misti (operatori con scopa seguiti da spazzatrice stradale) e del successivo conferimento all'impianto di recupero/smaltimento.

Lo stoccaggio provvisorio consiste nelle operazioni di scarico dei rifiuti dai mezzi adibiti alla raccolta o allo spazzamento, di accatastamento degli stessi nelle apposite aree a seconda della tipologia e dell'eventuale selezione per alcune tipologie di rifiuti.

Il trasporto consiste nelle operazioni di carico dei rifiuti in automezzi di varie dimensioni per il trasferimento agli impianti di recupero/smaltimento.

Il recupero consiste in tutte quelle operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici.

Lo smaltimento consiste nelle operazioni finalizzate a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta.



Art. 3
COMPONENTI DEL TRIBUTO

Il tributo si articola in due componenti:

- 1. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;*
- 2. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 25 del presente regolamento.*



Soggetto Attivo - Presupposto – Soggetto Passivo

Art. 14 co.2 – co.3 co.5 - co.6 Decreto Monti

- 2) **Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria** è il comune nel cui territorio insiste, **interamente o prevalentemente**, la superficie degli immobili tassabili
- 3) **Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga** a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani**
- 5) **Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono** i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 6) **In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare**, il tributo e' dovuto **soltanto** dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 4 PRESUPPOSTO

Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.



espressione della disponibilità

POSSESSORE*:

colui che esercita un potere di fatto sull'immobile espressione di una attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali;

OCCUPANTE:

colui che occupa materialmente il locale anche senza titolo;

DETENTORE:

colui che possa disporre a qualsiasi titolo del locale o area;

* Il possessore perde la soggettività passiva se ha concesso a terzi in uso (locazione, affitto, comodato...) l'immobile ovvero se occupato da altri soggetti (salvo utilizzi temporanei)



Disponibilità ed utilizzo in tema Tarsu/Tares

Cass. sez. trib. ord. n.2680 del 23.04.2010

in tema di tarsu l'art.63, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che occupano o **detengono** il bene assoggettato a tributo, chiaramente inserisce nella seconda categoria **chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione) del bene stesso**; cio' in quanto **il presupposto impositivo e' costituito**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e **prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti, assumendo decisivo rilievo la disponibilità ed utilizzazione esclusiva del bene** (Cass. n. 1179/2004, n. 19173/2004, n. 9309/2004).



Significato disponibilità in tema Tarsu/Tares

- **il presupposto della tassa, non è l'uso concreto, bensì l'occupazione e/o detenzione dei locali predisposti e resi astrattamente idonei all'uso**, atteso che l'attività svolta ha valore solo ed unicamente per la classificazione delle categorie di appartenenza., ovvero è uno dei parametri, unitamente alla superficie dei locali ai quali la tassa è commisurata;
- l'occupazione e la detenzione sono l'espressione della **disponibilità** cioè del potere di disporre dei locali e quindi della potenziale utilizzabilità;
- **la tassa è dovuta se il locale ed area disponibile sia ubicato all'interno del perimetro del servizio di raccolta previsto ed effettivamente reso**

Cass. n.15867/04 – Cass. n.17703/04 - Cass. 19459/03



- **POTENZIALE UTILIZZABILITA'**

- ✓ disponibilità dei locali ed aree in quanto occupati e/o detenuti ovvero posseduti
- ✓ idoneità astratta del bene all'uso prescindendo dall'uso effettivo
- ✓ suscettibilità di produrre rifiuti

- **SERVIZIO PREVISTO ED EFFETTIVAMENTE RESO IN MANIERA CONTINUATIVA**



Potenziale utilizzabilità

Cass. sez. trib. n.1172 del 22.01.2010

Poiche' l'ente impositore avrebbe istituito e svolto regolarmente il servizio di nettezza urbana nella zona dell'esercizio industriale accertato, sarebbe stato del tutto irrilevante, ai fini impositivi, che la contribuente avesse volontariamente non fruito del servizio e provveduto a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti prodotti, in quanto **l'elemento rilevante sarebbe stato quello dell'istituzione, da parte del Comune, del servizio pubblico di raccolta.**

Il presupposto dell'imposizione sarebbe l'obiettiva possibilità di usufruire del servizio, a prescindere dalla effettiva fruizione dello stesso da parte del produttore dei rifiuti: infatti anche l'ipotesi di recupero dei rifiuti assimilati non condurrebbe all'esonero tributario ma solo, semmai, ad un coefficiente di riduzione della tassa, atteso che il regime fiscale applicabile ai rifiuti urbani assimilati non consisterebbe in una detassazione ma solo nella riduzione della misura della tariffa stabilita sulla base dei criteri fissati con apposita norma regolamentare.



Privativa / esclusiva

Cass. sez. trib. sent. n.3721 del 17.02.2010

Conforme alla valutazione appena formulata e' l'orientamento espresso da questa Sezione nella sentenza 4 luglio 2003, n. 10608, secondo cui, **"il Comune, a meno che non si tratti di rifiuti speciali, ha l'obbligo di provvedere alla raccolta ed al trasporto esterni, civili ed industriali, con diritto di privativa, e per la prestazione del servizio sussiste, a carico del cittadino, l'obbligo del pagamento di un tributo, che va qualificato tassa alla stregua dell'indicazione della stessa legge nonche' della sua natura, con la conseguenza che e' dovuto, indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità, e salvo che sia autorizzato dall'ente allo smaltimento con altre modalità.**



Responsabili del versamento

Art. 14 co. 7 Decreto Monti

7) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli **altri obblighi** del rapporto tributario riguardante i locali ed aree ad uso esclusivo.

Soggetti passivi: i singoli occupanti

Gestore servizi comuni: responsabile

Da regolamento TARES di Anutel

Art. 5 SOGGETTI PASSIVI

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Individuazione oggettiva

LOCALE

Si definisce locale **la unità immobiliare o la porzione di unità immobiliare** destinata ad uno specifico utilizzo e dotata di specifica autonomia funzionale. (abitativo, commerciale, produttivo, servizi)

AREA SCOPERTA

Si definiscono tutte le estensioni (o superfici) spaziali comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana, quindi a prescindere dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione stessa è composta (**cass. 3829/2009**)

Aree scoperte espressamente escluse

Art. 14 co. 4 Decreto Monti

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte e pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile (*) che non siano detenute o occupate in via esclusiva

(*) Art.117 Cod. Civ.

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio , se il contrario non risulta dal titolo:

- 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari , le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
- 2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere*, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
- 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

* *sempre se non occupato*



Aree scoperte (non operative) comparazione con Tarsu e TIA

Che accade per le aree scoperte accessorie e pertinenziali di locali tassati non a destinazione abitativa ?

In TARSU:

Art. 62 - Presupposto della tassa ed esclusioni

[1] La tassa è dovuta per l' occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall' articolo 59, comma 4

Il d.l. n. 8 del 26 gennaio 1999 che ha disposto, definitivamente, la tassabilità integrale delle aree scoperte operative e l'esclusione di quelle accessorie e pertinenziali a locali tassabili).

IN TIA

Art. 49 co. 3 D.Lgs. n.22/97

La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.



Tares (aree scoperte)

Art. 14 co. 4 Decreto Monti

Sono **soggette al prelievo**:

✓ le aree scoperte sia **operative** (destinate all'esercizio di una attività produttiva, commerciale, di servizi) che **pertinenziali / accessorie delle utenze non domestiche**

Sono **escluse dal prelievo**:

✓ le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (sono da considerarsi pertinenze esclusive di ornamento i balconi, le terrazze, i cortili, i patii, i portici, le tettoie i giardini, area a verde, lastricati solari ecc.)

✓ le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile

Le aree scoperte a verde delle UND ?



Tares (aree scoperte a VERDE UND)

Art.184 co.2 cod. amb.

Sono rifiuti urbani:

a)...

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

Articolo 185 cod. amb. (Esclusioni dall'ambito di applicazione)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.

Gli sfalci e potature delle aree a verde urbane possono essere sottoprodotti ?

Merceologicamente il rifiuto vegetale raccolto in ambito urbano, con o senza i trattamenti definiti "*normale pratica industriale*", presenta caratteristiche inidonee alla combustione in caldaie per biomasse in quanto:

- non è legno vergine;
- non si tratta di legno forestale o da potature di aree demaniali ma si tratta di rifiuto vegetale prodotto in aree urbane e periurbane;
- contiene percentuali di plastiche (vasi per fiori, sacchetti, sacchi per concimi, ecc.), e materiale litoide in quote fino al 10% che renderebbe incompatibile questo materiale per centrali a biomassa;
- inoltre contiene acqua: gli sfalci erbosi (prodotti da marzo a ottobre) e le potature verdi (prodotte anche nei mesi invernali) contengono l'80-90% di acqua che renderebbe ambientalmente non sostenibile la pratica dell'incenerimento.

Queste caratteristiche influiscono sulla coerenza con la lettera d) delle condizioni richieste dalla norma per essere considerati sottoprodotti.



Tares (aree scoperte a VERDE UND)

Le aree a verde sono suscettibili di produrre rifiuti ?

SI

- perchè sono considerati rifiuti urbani (art.184 co.2 lett. e)
- la esclusione dalla tassazione di cui al co.4 concerne solo le aree scoperte e pertinenziali o accessorie di civili abitazioni
- **Sono quindi tassabili le aree a verde delle UND**
- Ma con quale tariffa ?



Da regolamento Tares di ANUTEL

Art. 6 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

*Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi (**norma esplicativa facoltativa**).*

Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.



La suscettibilità di produrre rifiuti

In tema TARSU, l'art.62 co.1 esprimeva una presunzione legale di produttività di rifiuto collegata al possesso ed alla detenzione, le esclusioni erano previste dal co.2 e 3

Art. 62 co1.

*La tassa è dovuta **per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,..... in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa***

Per la TARES, la presunzione di produttività non pare più una presunzione legale collegata al solo possesso, occupazione e detenzione, ma anche alla idoneità oggettiva del locale ed area alla produzione in ragione dell'uso specifico ovvero per destinazione, sicchè potrebbe ritenersi non sussistente la presunzione di produttività

Art. 14 co. 3

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani....

Vedi

Art.14 co.9

. La tariffa e' commisurata **alle quantità e qualità medie ordinarie** di rifiuti prodotti **per unità di superficie**, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12



La insuscettibilità di produrre rifiuti

Art.62 co.2 D.lgs. n.507/93

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell' anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.



OGGETTIVAMENTE VALGONO ANCHE PER TARES MA OCCORRE PREVEDERE NELLA DICHIARAZIONE L'ONERE DI DELIMITARE TRA GLI SPAZI OCCUPATI QUELLI NON SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI

- **la natura o l'assetto delle superfici** (per esempio, luoghi impraticabili o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti);
- **il particolare uso cui sono dedicate le superfici** (per es.: locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo, depositi di materiali in disuso o di uso assolutamente straordinario ed eccezionale);
- **l'obiettiva condizione di non utilizzabilità sia essa immediata, si essa mediata** (per es.: alloggi non allacciati ai servizi a rete, o non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo).



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;

locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

(specificazione facoltativa riportata a titolo di esempio)



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

.....

Utenze non domestiche

- *locali dove si producono esclusivamente/ di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento (riduzioni percentuali);*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
- *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- *la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti (locali e/o aree esterne)*
(specificazione facoltativa riportata a titolo di esempio)



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

.....

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Possibile aggiunta:

Sono altresì esclusi dal tributo:

i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di esclusiva comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;



Periodicità del tributo e decorrenza della obbligazione

Art. 14 co. 8 Decreto Monti

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

Art. 64 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

[1] La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

[2] L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3.

[3] La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

[4] In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d' ufficio.



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 17 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

*L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2, il possesso. (utilizzi temporanei) - **(da valutare se sia possibile stabilire una decorrenza diversa – es. mensile o bimestrale.)***

*L'obbligazione tributaria cessa il giorno **(o il mese o il bimestre successivo)** in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 27. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.*



Vigenza e decorrenza della TARES

SUPERFICI TASSABILI E TARIFFE

Commisurazione della tariffa

Art. 14 co.9 Decreto Monti

9. La tariffa e' commisurata **alle quantità e qualità medie ordinarie** di rifiuti prodotti **per unità di superficie**, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12*.

* Co.12

Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'art.17.... sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni del DPR n.158/99. (recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani")

superficie tassabile delle unità a destinazione ordinaria *Gruppi A-B-C*

Art. 14 co.9 secondo, terzo e quarto periodo del Decreto Monti (a regime)

Per le unità immobiliari a **destinazione ordinaria** iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, **la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale** determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

(criterio del vano catastale- **Allegato C: Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria**)



superficie tassabile delle unità a destinazione ordinaria *Gruppi A-B-C*

Art. 14 co.9 secondo, terzo e quarto periodo del Decreto Monti (a regime)

.....
Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, **gli intestatari catastali** provvedono, **a richiesta del comune**, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

Per le altre unità immobiliari (*gruppi D-E-F*) la superficie assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestabile.



superficie tassabile delle unità a destinazione ordinaria *Gruppi A-B-C*

Determinazione Agenzia del Territorio 9/08/2005

- Calcolo delle superfici di tutti i vani principali ed accessori a servizio diretto (bagni, ripostigli, ingressi, corridoi)
- Calcolo di tutte le superfici dei vani accessori a servizio indiretto (cantine, soffitte, ecc)
- Non sono applicate le percentuali di riduzione previste dal DPR 138/98 (allegato C)
- Non si tiene conto delle aree scoperte delle unità immobiliari ad uso residenziale (balconi, terrazze, aree pertinenziali)
- Non si considerano nel computo i locali con altezza utile inferiore a 1,5 mt
 - » In caso di altezza unica < 1,5 mt si esclude l'intero locale
 - » In caso di altezza max e minima si esclude se l'altezza max < 1,5 mt, si include se max > 1,5 mt a prescindere dalla minima

l'Agenzia del Territorio ha ulteriormente precisato che, in deroga ai criteri previsti dal D.P.R. 138/1998:

- per le unità immobiliari classificate nelle categorie vigenti da A/1 ad A/9 e A/11, non sono considerate le superfici delle aree scoperte relative a:
 - balconi, terrazzi e simili comunicanti o meno con i vani principali
 - aree scoperte, o comunque assimilabili



superficie tassabile delle unità a destinazione ordinaria *Gruppi A-B-C*

Art. 14 co.9 secondo, terzo e quarto periodo del Decreto Monti (a regime)

Circolare MEF n.13T del 2005

Modalità di acquisizione delle planimetrie mancanti.

Al fine di consentire ai Comuni un'agevole individuazione degli immobili per i quali non sono disponibili gli elementi per il calcolo delle superfici - al fine di attivare la richiesta agli intestatari catastali/proprietari delle planimetrie mancanti a norma dell'art. 1, comma 340 in esame - ai records relativi a ciascuna singola unità immobiliare, verrà associata una delle seguenti codifiche:

- **ES1** unità immobiliare con superficie calcolata;
- **ES2** unità immobiliare con superficie non calcolabile;
- **ES3** unità immobiliare con superficie in corso di definizione;
- **ES4** unità immobiliare con planimetria non presente in atti.

La richiesta di presentazione della planimetria agli intestatari catastali/proprietari, riguarda esclusivamente le unità immobiliari a cui è associata la codifica ES4. Per le unità immobiliari identificate con i codici ES1 ed ES3, infatti, il calcolo delle superfici è già disponibile, oppure è in procinto di esserlo; mentre per la fattispecie identificata con il codice ES2 si tratta di una eventualità, allo stato residuale, per la quale non si richiede la presentazione di una nuova planimetria.



superficie tassabile delle unità a destinazione ordinaria *Gruppi A-B-C*

STRALCIO DPR n.138 del 1988 Alleg. B (destinazione ordinaria)

Gruppo R

(Unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari)

R/1 - Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui.

R/2 - Abitazioni in villino e in villa.

R/3 - Abitazioni tipiche dei luoghi.

R/4 - Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse di veicoli.

Gruppo P

(Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo)

P/1 - Unità immobiliari per residenze collettive e simili.

P/2 - Unità immobiliari per funzioni sanitarie.

P/3 - Unità immobiliari per funzioni rieducative.

P/4 - Unità immobiliari per funzioni amministrative, scolastiche e simili.

P/5 - Unità immobiliari per funzioni culturali e simili.

Gruppo T

(Unità immobiliari a destinazione terziaria)

T/1 - Negozi e locali assimilabili.

T/2 - Magazzini, locali da deposito e laboratori artigianali.

T/3 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi.

T/4 - Pensioni.

T/5 - Autosilos, autorimesse e parcheggi a raso di tipo pubblico.

T/6 - Stalle, scuderie e simili.

T/7 - Uffici, studi e laboratori professionali.



superficie tassabile delle unità a destinazione ordinaria *Gruppi A-B-C*

ALLEG. C DPR n.138/1988

Criteria per i gruppi "R" e "P" (destinazione abitativa e di interesse pubblico)

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data dalla somma:

a. della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;

b. della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura:

- del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
- del 25 per cento qualora non comunicanti;

c. della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura:

- del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
- del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti.



superficie tassabile delle unità a destinazione ordinaria *Gruppi A-B-C*

ALLEG. C DPR n.138/1988

Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, (destinazione pubblica – interesse collettivo) la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;

. della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite.

Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2 (abitazioni in villino e villa) , la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.



superficie tassabile delle unità a destinazione ordinaria *Gruppi A-B-C*

Criteria per il gruppo "T" (unità immobiliari a destinazione terziaria)

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T la superficie catastale è data dalla somma:

a. della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali;

b. della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali computata nella misura:

- del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a);
- del 25 per cento se non comunicanti;

c. della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella misura del 10 per cento;

d. della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, ovvero, per le unità immobiliari di categoria T/1, nella misura del 20 per cento.

2. Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria T/1 (negozi), la superficie dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera a) del precedente comma 1, è computata nella misura del 50 per cento.



superficie tassabile delle unità a destinazione ordinaria *Gruppi A-B-C*

Art. 14 co.9 quinto e sesto periodo del Decreto Monti come modificato dall'art.6 co.2 del D.L. n.16 del 2012 (prima applicazione)

In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, **l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso.** Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente **e' corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio.**

Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali e' stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.



Comparazione con la c.d. Tarsu metrica

L'art. co.134 dell'art.1 della Legge n, 311/2004, ha così modificato il comma 3 dell'art. 70 del D.Lgs. n.507/93 :

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere..... A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, **la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale** determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138](#); per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al [decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701](#), per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.”



Comparazione con la c.d. Tarsu metrica

Per TARSU e TIA 1

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere..... A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, **la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale**

Per TARES

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, **la superficie assoggettabile al tributo e' pari all'80 per cento della superficie catastale**



Superficie Calpestabile

Il criterio della superficie calpestabile (superficie utile) trova applicazione solo :

- ✓ per i locali (unità immobiliari iscritte o iscrivibili o non iscritte) nelle categorie a destinazione speciale D E ed F
- ✓ per i locali non soggetti all'obbligo di accatastamento (art.3 D.M. n.28/98)
- ✓ per le aree scoperte delle utenze non domestiche

Per superficie calpestabile si intende quella al netto della muratura interna, dei pilastri, dei muri perimetrali

Non rilevano : I locali con altezza inf. A 1,5 mt; le rientranze e sporgenze per ragioni estetiche salvo loro fruibilità, le scale, pianerottoli, e ballatoi comuni; le scale all'interno delle unità immobiliari da considerare solo per la proiezione orizzontale, i lastricati solari

Da regolamento TARES di Anutel

Art. 10 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:

a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

b) per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto , dalla superficie calpestabile.

2. Per gli immobili ai quali si applica il criterio della superficie catastale già denunciati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, di cui al capo III del D.Lgs 507/93 (Tarsu), (o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs 22/97 (o all'art. 238 del D.Lgs 152/2006) (Tia)), la superficie è modificata d'ufficio dal Comune che provvede a darne apposita comunicazione agli interessati a seguito dell'incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità stabilite dall'apposito provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.

.....

.



Da regolamento TARES di Anutel

Art. 10

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- 3. La comunicazione di cui al comma precedente è inviata al soggetto denunciante l'immobile ai fini dell'applicazione della Tarsu (o della Tia).*
- 4. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701.*
- 5. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.*



Da regolamento TARES di Anutel

Art. 10 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

6. *Il medesimo criterio di cui al precedente comma 5 è utilizzato per la determinazione della superficie imponibile delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122, come intergrato dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26/01/2011, n. 10.*

7. *La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 lettera b) per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.*

8. *La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.*



Superficie tassabile (esclusione)

Art.14 co.10 Decreto Monti

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano **di regola** rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 62 co.2 e co.3

2] Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell' anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

[3] **Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l' attività viene svolta.**



Regolamento TARES

Art.14 co.22 Decreto Monti

Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, il consiglio comunale **determina la disciplina per l'applicazione del tributo** concernente, **tra l'altro:**

a).....

b)

c)

d) **l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nella obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione **rispetto all'intera****

superficie su cui l'attività viene svolta (*co.10*)

e)



Da Regolamento TARES di ANUTEL

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. *I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*

2. *Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:*

categoria di attività

% di abbattimento della superficie



*** indicare per ogni tipologia di attività economica la percentuale da applicare all'intera superficie dei locali/aree occupate – Si ricorda che la definizione delle predette percentuali deve avvenire sulla base di considerazioni tecniche legate alla differente incidenza di rifiuti speciali non assimilati presente nelle diverse tipologie di attività).**



Da Regolamento TARES di ANUTEL

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

3. *L'esenzione di cui ai commi precedenti (la esclusione di cui al comma 1 come la riduzione superficiaria di cui al comma 2) viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.*



Edifici scolastici

Art. 14 co.14 Decreto Monti

14) Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art.33-bis , del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 cov.to nella legge 28 febbraio 2008, n.31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art.1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.



Edifici scolastici

Art. 14 co.14 Decreto Monti

Secondo IFEL (ved. nota di lettura della TARES del 12.20.2012)

“ La norma specifica altresì che “ i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti erogato alle istituzioni scolastiche statali deve essere detratto dal totale dei costi da coprire con il tributo”. In tal modo, la quota dei relativi oneri che non trova copertura nell’importo erogato dal Ministero resta a carico del bilancio comunale. Si ricorda, che, invece, nella TARSU e nella TIA 1 si era ritenuto che l’ammontare del costo eccedente rispetto ai proventi tariffari dovesse rimanere a carico dei contribuenti (cfr . Corte dei Conti Veneto parere n.60 del 17.07.2008)

Secondo IFEL (ved. nota di lettura della TARES del 12.20.2012)

Si osserva infine che nella nuova disciplina non vi è alcun riferimento al fatto che se sia applicabile o no la maggiorazione di cui al comma 13 (maggiorazione da 0,30 a 0,40 al mq.) ed eventualmente in riferimento a quale base imponibile . Trattandosi di una distinta quota d’imposta è orientata al finanziamento “dei servizi indivisibili” diversi dalla gestione dei rifiuti , l’eventuale volontà di escluderne le scuole statali non può essere dedotta o sottintesa”



La Tariffa

LA TARIFFA

Composizione della tariffa

Art. 14 co.11 Decreto Monti

La tariffa è composta da una **quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio**, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una **quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione**, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36*

*Art. 15 del D.lgs. n.36/2003 (**Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche**)

Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i cui costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i) lett. i) la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa.

Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (per tutte le fasi in cui si articola il servizio)

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

3. *Ai sensi del D.P.R. 158/1999, nelle more dell'emanazione del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche*

4. *A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.*

5. *I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.*

* il DPR 158/99, applicabile in via transitoria, prevede la copertura anche di tali voci di costo e nella definizione di rifiuti urbani, contenuta nel D.Lgs 152/2006, sono inclusi anche i rifiuti esterni



Commisurazione della tariffa

Art. 14 co.9 Decreto Monti

9. La tariffa e' commisurata **alle quantità e qualità medie ordinarie** di rifiuti prodotti **per unità di superficie**, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12*.

* Co.12

Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'art.17.... sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni del DPR n.158/99. (recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani")

Termine per delibera approvazione tariffe

Art. 14 co.23 Decreto Monti

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, **in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente**



Rapporto Comune – Ente Gestore – Autorità competente

Art. 19 D.L. 06.07.2012 - Spendig Review

Tra le funzioni fondamentali dei comuni vi rientra:

L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi (art. 19, c. 1, let.f, D.L. 95/2012);

PARTE PRIMA Disposizioni comuni e principi generali

Articolo 3 Ter D.Lgs. n.152/2006 : Principio dell'azione ambientale

1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

PARTE QUARTA Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali

Articolo 177: Campo di applicazione e finalità

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.



Soppressione ATO

La legge n.42 del 26 marzo 2010 (ovvero la legge di conversione del decreto legge del 25 gennaio 2010 n.2 recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”), tramite l'art. 1 comma 1 ha aggiunto un nuovo comma 186-bis all'art.2 della legge finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009 n.191), **decretando la soppressione delle Autorità d'Ambito** a partire da un anno dalla sua approvazione (cioè entro il 27 marzo 2011). La legge stabilisce inoltre che le regioni dovranno ripartire le funzioni degli ATO ad altri enti. La norma non chiarisce quali enti dovranno essere destinatari delle funzioni degli ATO, ma lascia intendere che non potranno essere nuove forme di aggregazione, in quanto la *ratio* della norma sta nel contenimento delle spese degli enti locali e nella semplificazione del sistema eliminando gli enti intermedi.

Il decreto Milleproroghe, ovvero il decreto legge n.225 del 29 dicembre 2010, convertito in legge con la l. n.10 del 26 febbraio 2011, introduceva la possibilità di prorogare l'abolizione degli ATO ulteriormente. Il DPCM 25 marzo 2011 **proroga l'abolizione degli ATO al 31/12/2011.**

Si ritiene in considerazione anche della qualifica del servizio come essenziale del Comune (ved. D.I. spending review Art. 19) gli ATO o gli enti sostitutivi non abbiano il potere di approvare il Piano Finanziario del Gestore e sicuramente non hanno il potere di determinare le tariffe della Tares (come per TIA 1 ved. cass. SS.UU n. 8313 de 08.04.2010 anche se il servizio è gestito dall'ATO)



Autorità competente all'approvazione del P. F.

Si ritiene in considerazione anche della qualifica del servizio come essenziale del Comune (ved. D.I. spending review Art. 19) gli ATO o gli enti sostitutivi non abbiano il potere di approvare il Piano Finanziario del Gestore come sicuramente non hanno il potere di determinare le tariffe della Tares (come per TIA 1 ved. cass. SS.UU n. 8313 de 08.04.2010 anche se il servizio è gestito dall'ATO)

Allo stato dell'arte della legislazione si ritiene non opportuno inserire nel regolamento la specifica disposizione che preveda l'approvazione da parte del Comune quale autorità competente, anche se in concreto il C.C. dovrà approvare il piano finanziario dell'ente gestore, anche se identificabile nel comune medesimo in assenza di un gestore esterno



Da Regolamento TARES di ANUTEL

Art. 13

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. *Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.*
2. *Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 o, fino all'anno successivo a quello di emanazione dello stesso, dal D.P.R. 158/1999.*
3. *Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento*
*

* (le categorie devono essere determinate facendo riferimento, in via transitoria e fino all'emanazione del regolamento statale, a quelle previste dagli allegati 3a e 3b al DPR 158/99. Si ritiene tuttavia che, sulla base delle singole specificità locali e con idonea motivazione, sia possibile aggregare o disaggregare ulteriormente le categorie).



Da Regolamento TARES di ANUTEL

Art. 13

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

4. *Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).*

5. *Fino all'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, in virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:*

a: la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

b: la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.



Da Regolamento TARES di ANUTEL

Art. 13

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

6. *Fino all'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, in virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:*

a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b) i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.



Calcolo della tariffa – Metodo Normalizzato

**IL METODO
NORMALIZZATO
DPR 158/1999**

Calcolo della tariffa – Metodo Normalizzato

DEFINIZIONI

per “ **Tariffa** ” : il prelievo dovuto dall’utente per l’attività di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

per “ **Soggetto Gestore** ” : il soggetto affidatario di tutte le fasi della gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati esclusa quella del tributo che compete al Comune

per “ **Rifiuti** ”: tutti i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati agli urbani come definiti e classificati dalla legislazione vigente e dalla normativa comunale.

per “ **Piano Finanziario** ”: il documento contenente il costo per gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti disciplinato dall’art. 8 del D.P.R. 27/4/1999 n. 158 da coprire tramite tariffa.

per “ **Contratto di Servizio** ”: l’atto regolante il rapporto tra Amministrazione Comunale e soggetto gestore per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Calcolo della tariffa – Metodo Normalizzato

I servizi che caratterizzano la gestione integrata dei rifiuti sono:

a) spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, **CSL**;

b) raccolta e trasporto dei RU indifferenziati, **CRT**;

c) trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, **CTS**;

d) raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, **CRD**;

e) trattamento e riciclo dei differenziati, **CTR**;

f) altri Servizi, **AC**.

Metodo normalizzato DPR n.158/1999

ITER DEL METODO

FASE 1

di competenza del gestore (piano finanziario) :

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

FASE 2

di competenza del Consiglio Comunale (deliberazione tariffaria)

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Metodo normalizzato DPR n.158/1999

Prescrizioni

Nel Piano Economico Finanziario devono essere inserite tutte le voci di costo indicate nel DPR n.158/99 individuati per natura nella Tab.1

- ✓ nessun costo che non sia previsto dal metodo normalizzato può rientrare nel PEF
- ✓ nessun costo individuato come rilevante può essere escluso
- ✓ le voci di costo si considerano nella misura consentita dal DPR, quindi nessun costo può essere computato per un valore diverso da quello previsto dal metodo

Metodo normalizzato DPR n.158/1999

Articolo 1

Metodo normalizzato

1. È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, riportato nell'allegato 1 al presente decreto.

Articolo 2

Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli Enti locali.

2. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1.

Metodo normalizzato DPR n.158/1999

Calcolo della Tariffa di Riferimento (art.2)

La Tariffa di riferimento si compone, quindi, di due parti:

✓ una **parte fissa (TF)**, determinata in funzione delle componenti **essenziali del** costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, oltre ai costi del personale, ecc.

✓ una **parte variabile (TV)**, rapportata sostanzialmente ai costi **di raccolta e** trasporto e, quindi, alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio erogato, ai costi di smaltimento, **trattamento e recupero**, al tasso di inflazione programmato ed, in ultimo, ai costi generali di gestione.

Metodo normalizzato DPR n.158/1999

La *Tariffa di riferimento, cosiddetta binomia, sarà quindi data dalla seguente sommatoria:*

$$T = TF + TV$$

dove, la **parte fissa** coprirà i costi determinati in base alla seguente espressione:

$$TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

Sono costi che non dovrebbero subire variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, riferiti in particolare ad attività amministrative, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti)

mentre, la **parte variabile** dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza costi che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, rapportati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito (percorso di raccolta ecc.) e all'entità dei costi di gestione e coprirà i costi determinati in base alla seguente espressione:

$$TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

I calcoli sono effettuati annualmente, in sede di determinazione della tariffa, a partire dalle schede economico-finanziarie contenute nel **Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio.**

Metodo normalizzato DPR n.158/1999 - Equivalenza

La tariffa di riferimento deve portare **all'equivalenza tra costo e gettito**:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

dove:

ΣT_n = *totale delle entrate tariffarie di riferimento*

CG_{n-1} = *costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente*

CC_{n-1} = *costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente*

IP_n = *inflazione programmata per l'anno di riferimento*

X_n = *recupero di produttività per l'anno di riferimento*

CK_n = *costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.*

Ved. alleg.1 al DPR n.158/99

Metodo ... classificazione dei costi rilevanti (p.2 alleg.1)

Costi operativi di gestione (CG)

Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND):

- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)
- costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)
- costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)
- altri costi (AC)

Costi di gestione raccolta differenziata (CGD):

- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
- costi di trattamento e riciclo (CTR)

Costi comuni (CC)

costi amministrativi (CARC)

costi generali di gestione (CGG)

costi comuni diversi (CCD)

Costi d'uso capitale (CK)

ammortamenti (Amm.)

accantonamenti (Acc.)

remunerazione del capitale investito (R)

Metodo ... classificazione dei costi (p.2 alleg.1)

Costi operativi di gestione (CG)

Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND):

- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)
- costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)
- costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) vi rientra il tributo prov.le per lo smaltimento

- altri costi (AC)

Costi di gestione raccolta differenziata (CGD)

va dedotto il contributo Miur x scuole statali :

- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) *
- costi di trattamento e riciclo (CTR)

* in deduzione il contributo CONAI

- a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "interni" prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;
- b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal "verde pubblico", come giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani.

I CG fanno riferimento alle voci di bilancio :

B6 (materiale di consumo e merci)

B7 (servizi)

B8 (godimento beni di terzi)

B9 (costo del personale)

B11 (variazioni delle rimanenze)

B12 (accontamenti per rischi)

B13 (altri accantonamenti)

B14 (oneri diversi di gestione)

Metodo ... classificazione dei costi (p.2 alleg.1)

Costi comuni (CC)

costi amministrativi (CARC)

costi generali di gestione (CGG)

costi comuni diversi (CCD)

- a) i costi amministrativi** relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l'acquisto di beni e servizi da terzi;
- b) i costi generali di gestione (CGG)**, che ricomprendono i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;
- c) i costi comuni diversi (CCD)**, tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

Ved.
p.2.2
alleg.1

Metodo Problematiche dei costi CARC

Il costo CARC relativo al costo amministrativo di accertamento, di riscossione e del contenzioso è relativo alle attività:

- Personale dedicato alle Attività di sportello, numero verde, call center, caricamento variazioni, denunce, attività mirate di accertamento e di recupero dell'evasione
- Formazione, stampa, spedizione bollette
- Dotazioni informatiche hardware e software di gestione tributi, attività di gestione informatica dei ruoli, ecc.
- Affitto sede dei locali da destinare alle attività
- Utenze (linee trasmissione dati, telefoniche, elettriche, ecc.) e materiali di consumo (carta, cancelleria, stampati, toner, ecc.)
- Gestione amministrativa del contenzioso
- solleciti di pagamento
- costi per la riscossione coattiva
- Contenzioso.

Solitamente nella Tia il costo **CARC** è **calcolato pari al prodotto del numero di abitanti residenti per il** corrispettivo unitario del servizio di Accertamento, Riscossione e Contenzioso sulla base del Contratto ed è a carico del gestore.

Nella Tares è invece sostenuto dal comune ma va comunque inserito nei costi comuni

Metodo ... classificazione dei costi (p.2 alleg.1)

Costi d'uso capitale (CK)

ammortamenti (Amm.)

accantonamenti (Acc.)

remunerazione del capitale
investito (R)

Gli Ammortamenti si determinano in base alle norme fiscali (artt. 102 ss.D.P.R. 917/1986 TUIR) e quindi in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del MEF a partire dall'esercizio in cui i beni entrano in funzione, con riduzione alla metà della quota nel primo esercizio

Gli Accantonamenti ex art 2424 bis, comma 3 c.c. *ti* sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza. Anche gli accantonamenti devono essere determinati in base alle norme fiscali (artt. 102 ss.D.P.R. 917/1986 TUIR). Tra gli accantonamenti in esame non rientrano quelli già computati nei costi operativi CG e nei costi comuni CC.

La remunerazione del capitale investito è voce di costo relativa a una normale remunerazione del capitale investito ed è pari alla somma degli investimenti in opere, impianti e beni durevoli non ancora iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili, in particolare perché in corso di realizzazione e del valore residuo netto dei beni iscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili.) è, almeno inizialmente, pari al prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (Ts) aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito dell'anno precedente (KNn-1) aumentato dei nuovi investimenti (In), ossia:

$$R_n = (T_s + 2\%) \times (KN_{n-1} + I_n)$$

Il rispetto della norme fiscali è condizione per l'insertibilità del costo nel PEF

Metodo ... altri costi non di competenza del gestore

- Oltre ai costi di competenza del gestore per la determinazione del costo complessivo del servizio occorre considerare i seguenti oneri aggiuntivi:

-

Costi per Ecotassa sui rifiuti smaltiti in discarica:

- Costi per Contributo ARPA
- Iva al 10%
- . Costi per Indennità di Disagio Ambientale
- Costi per incentivi C.D.R. Comunali
- Tributo Provinciale
- . CARC stabilito dal Comune

Occorre considerare gli eventuali investimenti effettuati dai Comuni in tale settore di servizi, in automezzi, immobili funzionali ed utilizzabili per l'espletamento dei servizi che andranno computati nei costi fissi.

Metodo ... Piano Finanziario

Articolo 8

Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, **il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani** di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria,

Metodo ... Approvazione del Piano Finanziario

- Redazione: **ente gestore del servizio**
- Approvazione: **Comune (consiglio)**
- Termine: **prima dell'approvazione delle tariffe**
=> entro bilancio preventivo
- Pubblicazione: **Albo pretorio per 15 giorni**
successivi (art. 124, TUEL) – pubb.le nel sito
- Trasmissione: **entro giugno all'Osservatorio**
nazionale dei rifiuti

MetodoLe Tariffe

Articolo 3

Determinazione della tariffa

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, **gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio** e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

2. **La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,** riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una **parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.**

3. **Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono** indicate al punto 3 dell'allegato 1.

Metodo normalizzato DPR n.158/1999

Articolo 4

Articolazione della tariffa

- 1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.**
- 2. L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.**
- 3. A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal Comune.**

Ripartizione dei costi (p.3 alleg.1)

costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio (all. 1, punto 3)

- costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL)
- costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);
- costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la meta del costo del personale;
- costi diversi (CCD);
- altri costi (AC);
- costi d'uso del capitale (CK)

costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti (all. 1, punto 3)

- costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT);
- costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS);
- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);
- di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR);

In caso di conferimento di rifiuti presso discariche gestite da terzi il gestore deve evidenziare e all'interno del prezzo la quota attribuibile al capitale

Metodo normalizzato DPR n.158/1999

Macro categorie	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Variabili (CV)	CVd	CVnd
Costi Fissi	CFd	CFnd

Le **utenze domestiche UD** sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari. (ved. tab.1.a alleg.1)

Le **utenze non domestiche UND** ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, D.P.R. 158/1999:

- le attività commerciali, industriali, professionali e *produttive* in genere;
- le “*comunità*”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. 138/1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme). Ved. tab. 3.a e 3.b alleg.1

Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.*
- 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.*



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

3. *Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.*

4. *La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.) * **si ritiene possibile applicare tariffe diverse per locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi e aventi differenti destinazioni.***

5. *Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica. **Ove non possa essere distinta la superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività economica si applica la tariffa relativa alla superficie prevalente***



Ripartizione dei costi – metodo per determinare le quote di produzione

- si moltiplica il valore attribuito a ciascun coefficiente K_d per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, e si determina la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza



- la somma di tutti questi prodotti esprime così la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche;



- per differenza si determina la quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.

$$Q_{nd} = \sum K_d(ap) \cdot Stot(ap)$$

$$Q_d = QT - Q_{nd}$$

dove:

- Q_{nd}** = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche;
- $K_d(ap)$** = coefficiente di produttività attribuito a una determinata tipologia di attività (tab. 4a e 4b)
- $Stot(ap)$** = superficie complessiva imponibile relativa a una determinata tipologia di attività
- Q_d** = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze domestiche;
- QT** = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta da tutte le utenze, domestiche e non.

I valori dei coefficienti K_d utilizzati per stimare la quantità di rifiuti prodotta dovranno poi essere impiegati anche nella determinazione delle quote variabili delle tariffe.

Metodo.... per coefficienti di produttività - Kd

	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	$CFd = CF \cdot \frac{QTd}{QT}$	$CFnd = CF \cdot \frac{QTnd}{QT}$
Costi Variabili	$CVd = CV \cdot \frac{QTd}{QT} - Rd$	$CVnd = CV \cdot \frac{QTnd}{QT} + Rd$

I coefficienti Kd (tabelle 4. a e 4. b) esprimono sia il quantum in proporzione in base al quale vanno ripartiti i costi del servizio ma anche la produzione (potenziale) di rifiuti in peso x mq di superficie per ciascuna categoria di utenza

Metodo Altri criteri per suddivisione dei costi

- ✓ attribuire i costi secondo la percentuale di incidenza nell'ultimo ruolo Tarsu fra utenze domestiche e utenze non domestiche. Trattasi di un metodo per valori economici che potrebbe rilevarsi eccessivamente premiale per le utenze domestiche, notoriamente di importo tariffario molto inferiore rispetto a quello per le altre categorie di utenza ;
- ✓ distribuire i costi in base alle superfici delle utenze iscritte a ruolo (criterio quantistico);
- ✓ distribuire in base al numero delle utenze (criterio numerario)
- ✓ stabilire una percentuale di suddivisione (es. 49% UD -51% UND)

Metodo Equivalenza Costi-Gettito

Equivalenza costi-gettito	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi variabili CV	$CVd = \Sigma TVd$	$CVnd = \Sigma TVd$
Costi Fissi CF	$CFd = \Sigma TFd$	$CFnd = \Sigma TFnd$

ΣTVd : gettito derivante dal complesso delle parti variabili delle utenze domestiche;

$\Sigma TVnd$: gettito derivante dal complesso delle parti variabili delle utenze non domestiche

ΣTFd : gettito derivante dal complesso delle parti fisse delle utenze domestiche

$\Sigma TFnd$: gettito derivante dal complesso delle parti fisse delle utenze non domestiche

Metodo ... calcolo delle tariffe Utenze Domestiche

Articolo 5

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Stabilito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Gli Enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.

[3. soppresso]

4. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al presente decreto.

Metodo ... calcolo delle tariffe Utenze Domestiche

La quota fissa della Tariffa per le utenze domestiche segue lo schema di calcolo previsto dal D.P.R. 158/1999 ed è legata alla **superficie occupata** in rapporto al **numero dei componenti il nucleo familiare**, commisurata **ai costi fissi addebitabili alle utenze domestiche**, e si ottiene come prodotto della quota unitaria (**€/mq**) per la superficie dell'utenza (**mq**), corretta per un coefficiente di adattamento (**ka**).

La quota **variabile** della tariffa applicata alle utenze domestiche viene rapportata **alle quantità di rifiuto producibili presso ciascuna utenza** in base ai **coefficienti di produzione specifici**

Metodo .. calcolo della quota fissa Utenze Domestiche

QUOTA FISSA	$TFd(n,S) = Quf \times S \times Ka(n)$	
Quota Variabile	$TVd = Quv \times Kb(n) \times Cu$	

La **QUOTA FISSA** è il prodotto della quota unitaria (€/mq), x la superficie di utenza (mq.) corretta per un coefficiente di adattamento Ka (tab. 1.a -1.b)

TFd (n,S) : Quota fissa della tariffa per U.D. con n componenti del nucleo familiare e una superficie pari ad S;

Dove:

S: superficie dell'abitazione (mq) – pari all'80% della superficie catastale

Quf : quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra costi fissi attribuibili alle U.D. e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze, e il coefficiente di adattamento Ka:

$$Quf = Ctuf / \sum S_{tot} (n) \cdot Ka (n)$$

Ctuf= totale dei costi fissi attribuibili alle U.D.; **S_{tot}** = superficie totale delle U.D. con n componenti nucleo familiare ; **Ka (n)** coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzioni delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Metodo .. calcolo della quota fissa Utenze Domestiche

Numero componenti Nucleo Fam.	nord	centro	sud
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

Coefficiente correttivo Ka (quota Fissa)
tabella 1a con popolazione sup 5.000 ab.
(tab. 1b sino a 5000 abit.)

Metodo ... calcolo quota variabile Utenze Domestiche

Quota Fissa	$T_{Fd(n,S)} = Q_{uf} \cdot S \cdot K_a(n)$	
QUOTA VARIABILE	$TV_d = Q_{uv} \times K_b(n) \times C_u$	

La **QUOTA VARIABILE** si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (k_b) per il costo unitario (€/kg)

TV_d : quota variabile per un U.D. con n componenti di nucleo familiare

Dove:

Q_{uv} : quota unitaria, determinata dal rapporto tra quantità totale di rifiuti prodotta dalle U.D. e il numero totale delle utenze domestiche, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività $K_b = (Q_{uv} = Q_{tot} / \sum N(n) \cdot K_b(n))$ dove: **Q_{tot}** quantità totale dei rifiuti ; **N(n)** numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare; **K_b(n)** coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza (tab.2)

C_u : costo unitario (€/kg) è determinato dal rapporto tra costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

Metodo .calcolo della quota variabile Utenze Domestiche

Numero componenti Nucleo Fam.	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Coefficiente correttivo Kb (quota variabile)

Tabella 2

Metodo ... categorie delle Utenze Domestiche

Ud – Utenza domestica

Ud0 – Utenza domestica residenziale individuata come **prima abitazione** dove risiede o è domiciliato un nucleo famiglia così come risulta presso l'Anagrafe dei residenti del Comune.

Ud1 – Utenza domestica residenziale individuata **come seconda abitazione** o abitazione, struttura residenziale adibita ad uso stagionale, periodico e/o non continuativo e alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, alloggi a disposizioni che si appartengono a soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tali utenze sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero medio di componenti la famiglia anagrafica del Comune (pari a n. abitanti per famiglia) (utenza domestica) salvo prova contraria. Se trattasi di abitazioni a disposizioni delle persone giuridiche occupate da soggetti non residenti per meno di 183 gg. si può stabilire un numero presuntivo.

Assolutamente non praticabili criteri basati sulla presunzione di presenza in base alla superficie dell'abitazione ved. **TAR Sardegna sez.II n.551 del 31.05.2012**

Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Fino all'anno successivo a quello di entrata in vigore del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.*
- 2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali (scheda famiglia – convivenza). Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni (**a titolo di esempio**). Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.*



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

3. *I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:*
- a. *anziano collocato in casa di riposo;*
 - b. *soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;*
 - c. *altre possibilità.*
4. *Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, **salvo prova contraria**, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica **
- * **sono possibili criteri diversi, ad esempio, stabilendo un numero di x componenti. tali criteri siano meramente suppletivi dell'omissione del dato da parte del contribuente nella dichiarazione e sull'ammissibilità della prova contraria da parte del contribuente.**
- 

Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.27 dei soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.



Metodo Utenze Non Domestiche

Articolo 6 Metodo Normalizzato

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato **la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune¹ al presente decreto.**

2. **Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.**

Metodo Utenze Non Domestiche

la parte fissa della Tariffa per le UND segue lo schema di calcolo previsto dal D.P.R. 158/1999 ed è legata alla **tipologia di attività produttiva e alla superficie dei locali** ove si svolge l'attività, commisurata **ai costi fissi addebitabili** alle utenze non domestiche, e si ottiene come **prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione kc.**

La **parte variabile** della Tariffa applicata alle UND viene rapportata **alla quantità di rifiuto producibile presso ciascuna utenza**, in base **ai coefficienti di produzione specifici.**

Metodo ... calcolo delle tariffe Utenze NON Domestiche

QUOTA FISSA	$TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf \times S_{ap} \times Kc(ap)$
QUOTA VARIABILE	$TVnd(ap) = Cu \cdot S_{ap} \cdot Kd(ap)$

La **Quota Fissa** si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie di utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc

TFnd (ap, S_{ap}) : Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} (superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva) ;

Dove:

Qapf : Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra costi fissi attribuibili alle U N D e la superficie totale dei locali occupati dalla utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione Kc ($Qapf = Ctapf / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)$)

dove:

Ctapf : totale dei costi fissi attribuibili alle U N D ;

S_{tot} (ap) : superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc : Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività (tab. 3.a 3.b)

Metodo calcolo della quota fissa U N D

Comuni sup. 5000 ab.		Kc coeff. Potenziale produzione		
Attività		NORD Min - Max	CENTRO Min - Max	SUD Min - Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40-0,67	0,43-0,61	0,45-0,63
2	Cinematografi, teatri	0,30-0,43	0,39-0,46	0,33-0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51-0,60	0,43-0,52	0,36-0,44

Coefficiente correttivo KC (quota Fissa)
Tabella 3a (tab. 3b sino a 5000 abit.)

Metodo ... calcolo delle tariffe Utenze NON Domestiche

Quota Fissa	$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot Kc(ap)$
QUOTA VARIABILE	$TVnd(ap, S_{ap}) = C_u \times S_{ap} \times Kd_{ap}$

La **Quota Variabile** si ottiene dal prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie di utenza per il coefficiente di produzione (Kd)

$TVnd(ap, S_{ap})$: quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività ap e una superficie a S_{ap}

dove:

Cu : costo unitario (€/mq) è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

S_{ap} : superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

Kd_{ap} : coefficiente potenziale di produzione (Kg/mq) anno che tiene conto delle quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (tab. 4.a 4.b)

Metodo calcolo della quota variabile U N D

Comuni sup. 5000 ab.		kd coeff. di produzione kg/mq. anno		
Attività		NORD Min - Max	CENTRO Min - Max	SUD Min - Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28-5,50	3,98-5,65	4,00-5,50
2	Cinematografi, teatri	2,50-3,50	3,98-5,65	2,90-4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20-4,90	4,00-4,80	3,20-3,90

Coefficiente correttivo Kd (quota variabile)

Tabella 4a (tab. 4b sino a 5000 abit)

Metodo normalizzato DPR n.158/1999

Articolo 7

Agevolazioni e coefficienti di riduzione

1. Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata. [\(vedi art.14 co.17 D. Monti\)](#)

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. [\(vedi art.14 co.17 D. Monti\)](#)

3. L'ente locale può elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.

Metodo Formalità approvazione tariffe

Competenza: **consiglio comunale (14.23, d.l. 201/2011)**

Termine: **bilancio di previsione**

Allegati: **PEF**

Pubblicazione: **Albo pretorio per 15 giorni successivi**
(art. 124, d.lgs. 267/2000)

Trasmissione: **entro 30 giorni al MEF** (art. 52.2, d.lgs. 446/97)
per pubblicazione su sito MEF che sostituisce l'avviso in G.Uff.

NB: dal 2012 mancato invio dopo diffida Ministero interno, comporta blocco dei trasferimenti (art. 13. co.15, D.L. 201/2011).

Metodo normalizzato DPR n.158/1999

Articolo 10

Riscossione della tariffa **(NON APPLICABILE PER TARES)**

1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa, ai sensi dell'articolo 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

L'art.14 co.35 stabilisce che Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune, mentre per TIA1 e TIA2 era versato, riscosso dall'ente gestore

Competenze desumibili dal Metodo Normalizzato

II COMUNE:

- Valuta, Approva e Delibera il Piano Finanziario e il Piano Tariffa;
- Applica e riscuote la Tariffa e gestisce il contenzioso;
- Comunica al gestore i costi da considerare per natura da esso stesso comune sostenuti;
- Eroga il canone periodico al gestore del servizio secondo quanto previsto nell'apposito contratto o nel provvedimento di affidamento;
- Definisce e delibera agevolazioni, per Ud per raccolta differenziata e criteri;
- Definisce e delibera il fondo di garanzia per inesigibilità "sociale";
- Definisce e delibera le caratteristiche e standard di servizio, criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani, secondo vigenti normative, mediante il Contratto di Servizio (Capitolato Speciale d'Appalto), provvedimento di affidamento ed il Regolamento
- Aggiorna e trasmette i dati anagrafe, attività commerciali, produttive al gestore su base periodica (es: I - II - III – IV - trimestre);

Competenze desumibili dal Metodo Normalizzato

II GESTORE:

- Erogare i Servizi di igiene urbana in base a quanto disposto nel Contratto di Servizio (Capitolato speciale d'Appalto) o nel provvedimento di affidamento, nel Piano finanziario dell'anno di riferimento ed al Regolamento;
- Elaborare il Piano Finanziario e il Piano Tariffa, annualmente, in base a Censimento Utenza e gestione dati. Svolge attività di consulenza in relazione all'applicazione e gestione della tariffa;
- Fatturare al Comune il canone periodico con iva al 10%;
- Effettua censimenti e analisi utenza, periodici, elabora i dati utenza, su base semestrale, in base a censimenti territoriali periodici e dati trasmessi dal Comune;
- Trasmette al Comune su supporto informatico gli elenchi da inviare al Ministero.

Competenze desumibili dal Metodo Normalizzato

L'UTENZA / il contribuente :

- Usufruisce dei servizi in base al Contratto di Servizio (Capitolato speciale d'Appalto), Regolamento e Carta dei Servizi;
- Paga la tariffa alle scadenze previste nel regolamento;
- Dichiara i dati inizio occupazione e/o attività, cessazione, trasformazione, modifica, ampliamento, riduzione, superfici scoperte di residenza e/o attività nei modi e termini previsti nel regolamento.

Vigenza e decorrenza della TARES

LA MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Maggiorazione della tariffa a copertura dei servizi indivisibili

Art. 14 co.13 Decreto Monti

Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.



Maggiorazione della tariffa a copertura dei servizi indivisibili

Art. 14 co.13 bis Decreto Monti


13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna **sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo**. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 25 **COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO**

- 1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.*
- 2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.*
- 3. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 €/mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.*
- 4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 22, la riduzione prevista per le zone non servite (art. 18), la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 19), le riduzioni previste dai precedenti articoli 20 e 21, per le utenze domestiche e non domestiche e le altre riduzioni ed esenzioni di cui al precedente articolo 23.*
- 5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.*



Vigenza e decorrenza della TARES

LE RIDUZIONI DISCREZIONALI E DOVUTE

Riduzioni tariffarie per particolare uso (facoltà regolamentare)

Art. 14 co.15 Decreto Monti

15. Il comune con regolamento **può** prevedere riduzioni tariffarie, **nella misura massima del trenta per cento**, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 22 RIDUZIONI TARIFFARIE

Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) abitazioni con unico occupante riduzione del xx% (massimo 30%);*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del xx% (massimo 30%);*
- c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del xx% (massimo 30%);*
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del xx% (massimo 30%);*
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del xx% (massimo 30%).*

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

(Le riduzioni previste sono facoltative e possono essere introdotte tutte o solo in parte).



Zona non servita

Art. 14 co.16 Decreto Monti

16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, **il tributo è dovuto** in misura **non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale**, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 18 ZONE NON SERVITE

*1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a **xxx** metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità (inserire in base all'organizzazione del servizio nel comune).*

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

*Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del **xx%** (minimo 60%) se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a **xxx** metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.*



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 18 ZONE NON SERVITE

3. *Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del xx% (minimo 60%) se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a xxx metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.*

oppure

è ridotto in misura del:

*xx % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a xxx metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a xxx metri lineari;
xx% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a xxx metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).*

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta **(possibile una diversa decorrenza)**.



Riduzioni dovute

Art. 14 co.17 e co.18 Decreto Monti

17. Nella **modulazione della tariffa** sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

- art. 7 co1. DPR 158: Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l'abbattimento della **parte variabile** della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

18. Alla **tariffa** e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato **al recupero**.

- art. 7 co1. DPR 158 **2.** Per le utenze non domestiche, sulla **parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione**, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 20

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. *Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. (specificare i criteri)*

2. *In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al xx % della quota variabile della tariffa.*

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

3. *Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del xx% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del / /20xx.*

4. *Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.*



Riduzioni dovute per le UND

Art. 14 co.18 Decreto Monti

18. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato **al recupero**.

La percentuale di recupero R può calcolata come segue:

$$R = \frac{Q_{dich}}{K(S_{ap})} \times 100$$

Q_{dich} la quantità di rifiuti avviata al recupero,
K (S_{ap}) il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato ed S la superficie operativa soggetta a tariffa dell'attività.

La riduzione percentuale verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente.

La domanda deve essere presentata al Comune/ soggetto gestore entro il termine previsto nel regolamento allegando copia dei seguenti documenti:

- una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente
- copia del Formulario e l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 21

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.*
- 2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al xx% della quota variabile del tributo.*



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 21

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE



3. *Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il _____ dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.*



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 21

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.



Ulteriori riduzioni (per facoltà)

Art. 14 co.19 Decreto Monti

19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 23 ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 14, comma 19, il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

Inserire dopo la specifica delle riduzioni/esenzioni:

Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.



Disservizio

Art. 14 co. 20 Decreto Monti

20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Riduzioni anche per la maggiorazione

Art. 14 co. 21 Decreto Monti

21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13 (*).

(* **Co.13** Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.

Tariffa alternativa

Art. 14 co.29 – co.30 – co.31 e co.32

- 29)** I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo
- 30)** Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto nel comma 12
- 31)** La tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
- 32)** I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del comma 13 (**attenzione al limite di versamento**)

Vigenza e decorrenza della TARES

REGOLAMENTO

DICHIARAZIONE

VERSAMENTI

Regolamento TARES

Art.14 co.22 Decreto Monti

Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, il consiglio comunale **determina la disciplina per l'applicazione del tributo** concernente, **tra l'altro**:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie (*co.19*)
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni (*co.22 e 19*)
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nella obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (*co.10*)
- e) I termini di presentazione della dichiarazione e versamento del tributo (*co.22,33 e 35*)



Integrazioni al co.22

il decreto legge “Semplificazioni bis”, in corso di esame parlamentare, prevede che il Comune disciplini nel regolamento l’acquisizione della dichiarazione TARES collegate al cambio di domicilio o residenza contestualmente alla variazione anagrafica

All’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, al comma 22, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e-bis) le modalità con le quali, contestualmente alla dichiarazione di cambio della residenza o del domicilio del contribuente, vengono acquisite le dichiarazioni di iscrizione, variazione o cessazione relative al tributo, con riferimento alle unità abitative coinvolte dalla variazione anagrafica.”.



Regolamento TARES

Il regolamento Tares **deve** prevedere anche:

- a) la decorrenza dell'obbligazione tributaria (a giorno, mese, bimestre, trimestre...)
- b) la disciplina della tariffa giornaliera (*co. 24*)
- c) i dati essenziali da indicare in denuncia ed in specie quelli catastali per le unità immobiliari a destinazione ordinaria;
- d) la denuncia delle fattispecie e degli spazi insuscettibili di produrre rifiuti urbani, quale presupposto per le esclusioni e/o riduzioni
- e) **La precisazione che l'accertamento TARES non assume valore sostitutivo della denuncia (come avveniva per Tarsu art.72)**
- f) l'invio da parte del Gestore del Piano Finanziario almeno 90gg. prima della data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione
- g) l'applicazione di eventuali circostanze attenuanti o esimenti *delle sanzioni (co. 44)*



Regolamento TARES

E' **consigliabile** nel regolamento Tares, salvo se non già previsto nell'eventuale vigente regolamento generale della entrate, prevedere anche:

g) la fissazione del tasso di interesse

h) la determinazione dell'importo minimo per il quale non è dovuto il versamento

l. la disciplina della compensazione

L) la forma di riscossione delle somme accertate (avviso di accertamento)

m) se ritenuta la validità delle dichiarazioni Tarsu

n) I criteri di determinazione della tariffa, tramite richiamo al DPR n.158/99 in attesa della entrata in vigore del decreto statale



Regolamento TARES

E' consigliabile nel regolamento Tares prevedere anche:

f) le modalità ed i termini per la fruizione delle riduzioni e agevolazioni previste nel regolamento e di quelle dovute ex lege;

g) che in caso di cumulo di riduzioni ed agevolazioni sulla parte variabile non superino una soglia non potranno superare considerate congiuntamente una quota percentuale (70-80%) dell'importo della parte variabile stessa;

h) che le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno saranno conteggiate nel Piano finanziario successivo mediante conguaglio compensativo;

i) qualora fosse applicata la tariffa alternativa di cui co.29 a 32, è opportuno prevedere un differente limite di importo per il versamento, specie per le occupazioni giornaliere.



Tariffa giornaliera

Art. 14 co.24 - 25 – 26 – 27 Decreto Monti

24) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con regolamento le modalità di applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare

25) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore **al 100 per cento**

26) L'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art.11 del presente decreto legislativo, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

27) Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13

Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 24 TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.*
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.*
- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.*
- 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del xxx % (massimo 100%). E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.*
- 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.*
- 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.*
- 7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 25.*
- 8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.*
- 9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.*

Tributo provinciale

Art. 14 co.28 Decreto Monti

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree tassabili, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, **esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 13**

Tributo provinciale

Art. 19 D.Lgs. n.504/92

Art. 19 - Istituzione e disciplina del tributo [

[1] Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell' esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l' organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1-1-1993, un tributo annuale a favore delle province.

[2] Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.

[3] Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l' anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all' 1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l' anno successivo.

[4] In prima applicazione

[5] Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l' osservanza delle relative norme per l' accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del TUFL, approvato con RD 14-9-1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

[6] Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell' interno e dell' ambiente, sono stabilite le modalità per l' interscambio tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell' applicazione del tributo.

[7] L' ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 28-1-1988, n. 43](#)

NON PIU' DOVUTE LE ADDIZIONALI Ex ECA -MECA

L'addizionale Ex ECA è fin dall'anno 1995 (l'art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995) è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica) per cui si rappresenta una mera appendice della TARSU (*), di cui condivide ormai presupposti, funzione e limiti”

() Corte dei Conti delibera 146 del 24.4.2009 Lombardia; delibere n. 182 del 21.10.2010 e n. 274 del 7.6.2011 Campania; decisione n. 89 del 7.11.2011 Puglia*

Dichiarazione

Art.14 co.33 – co.34 Decreto Monti

33) I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo . Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

34) La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento

Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 27

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE



- 1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.*
- 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di **xx** giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.*
- 3. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC (indicare la modalità prescelta). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax (specificare la data per la posta elettronica e PEC).*




Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 27

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

*4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di **xx** giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.*



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 27

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;*
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;*
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;*
- d) Numero degli occupanti i locali;*
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;*
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;*



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 27

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

Utenze non domestiche



- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;*
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;*
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;*
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;*
- e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.*

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 27

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

6. *La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro **xx** giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno (o mese o bimestre) successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.*

7. *In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.*

8. *Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.*



Versamenti

Art.14 co.35 Decreto Monti

35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' versato esclusivamente al comune.

Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato.

E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 28 RISCOSSIONE

1. *Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato (è possibile indicare altri sistemi di riscossione diretta sempre da parte del Comune, quali ad esempio tramite il tesoriere).*

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 28

RISCOSSIONE

3. *Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno quattro rate trimestrali (è possibile stabilire un numero di rate diverso ed una diversa periodicità), scadenti alla fine del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno (è possibile modificare le scadenze). Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.*


4. *Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nella tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.*



Da regolamento TARES di ANUTEL

Art. 28 RISCOSSIONE

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.



Funzionario responsabile – Questionari - Presunzioni

Art.14 co.36- co.37- co.38 Decreto Monti

36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 32
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Da Regolamento TARES di ANUTEL

Art. 33 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. *Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:*

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;*
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;*
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:*

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;*
- del proprio personale dipendente;*
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale*

medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.*



Da Regolamento TARES di ANUTEL

Art. 33

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI



2. *Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :*

- *delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;*
- *dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;*
- *dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;*
- *di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.*

3. *Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.*



Da Regolamento TARES di ANUTEL

Art. 33

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato o *(altre modalità)*

– L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, fermo restando quanto transitoriamente previsto dall'art. 9, comma 4, del D.L. 174/2012. Nell'eventualità la circostanza va indicata nel regolamento.



Sanzioni

Art.14 co.39 – co.40- co.41 – co.42 – co.43 co. 44 Decreto Monti

39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale

Disciplina accertamento, risc.ne coattiva, rimborsi, sanzioni, interessi contenzioso

Art.14 co. 45 Decreto Monti

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo Rifiuti e Servizi, si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006. Resta ferma l'applicazione dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446

Da Regolamento TARES di ANUTEL

Art. 39

NORME TRANSITORIE E FINALI



- 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.*
- 2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu (o della Tia), nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per o svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.*
- 3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu (o della Tia), opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.*



Da Regolamento TARES di ANUTEL

Art. 39

NORME TRANSITORIE E FINALI

4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del _____. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell'art. 16 del presente regolamento.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

